La riscossione coattiva

di Caterina Dell'Erba

Le modalità di riscossione

La riscossione mediante ruolo, cioè mediante l'agente della riscossione, è effettuata per:

• le imposte per le quali non è prevista la riscossione diretta;
• le somme per le quali non è previsto o non è stato effettuato in tutto o in parte il versamento diretto;
• le somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni.

Il d.m. 3 settembre 1999, n. 321 ha stabilito il contenuto del ruolo (atto interno tra l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e l'agente della riscossione) e della cartella di pagamento (atto di riscossione notificato al contribuente), nonché le modalità procedurali di formazione. Al ruolo è data esecutività mediante la firma elettronica, del titolare dell'ufficio o di un suo delegato.

Dal 1° luglio 2012 non si procede all'iscrizione a ruolo se l'ammontare dovuto, compresi interessi e sanzioni, non superi, per ciascun credito l'importo di € 30, con riferimento a ciascun periodo d'imposta (art. 3, comma 10, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16).

L'ISCRIZIONE A RUOLO
(d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

Iscrizione a titolo definitivo (art. 14) per:
a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai sensi degli artt. 36-*bis* e 36-*ter* del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni di versamento;
b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;
c) gli interessi e le sanzioni.

Iscrizione a titolo provvisorio (art. 15) per:
a) le imposte corrispondenti ad imponibili accertati ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, dopo la notifica dell'atto di accertamento;
b) le ritenute alla fonte dovute dai sostituti d'imposta in base ad accertamenti non ancora definiti.

Avvertenza: l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate in materia di imposte sui redditi, IRAP e IVA contiene anche l'intimazione ad adempiere all'obbligo del pagamento entro il termine di proposizione del ricorso. Decorsi 30 giorni dalla scadenza, in deroga all'iscrizione a ruolo, la riscossione è affidata all'agente della riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata. I riferimenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati a tali somme.

L'iscrizione provvisoria a ruolo è effettuata quando il contribuente impugna l'accertamento proponendo il ricorso avanti la commissione tributaria provinciale.

www.commercialistatelematico.com
È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

L'ISCRIZIONE PROVVISORIA A RUOLO

Fasi del giudizio	Accertamento ordinario	Accertamento per elusione [1]
Accertamento	1/3 [2]	-
Sentenza di:		
• primo grado	2/3	2/3
• secondo grado	100%	100%

1. Art. 37-*bis* del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
2. Anche per l'IVA (art. 60 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), le imposte di registro, ipotecarie e catastali (art. 56 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) e l'imposta sulle successioni e donazioni (art. 40 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346).

Avvertenze:
1. In presenza di contenzioso gli interessi sono riscossi secondo la graduazione prevista per l'imposta.
2. Per l'intero importo risultante dall'avviso di accertamento, anche se non definitivo, le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti nei ruoli ordinari.
3. Se è stata rilasciata la certificazione tributaria (art. 36, comma 3, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241) le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritte a ruolo dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.
4. Le imposte suppletive devono essere corrisposte dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in Cassazione (art. 68, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 40, comma 4, del d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, e art. 56, comma 1, lettera *b)*, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

In base al ruolo reso esecutivo, entro termini precisi, a pena di decadenza, l'agente della riscossione deve notificare la cartella di pagamento al contribuente.

I TERMINI DI DECADENZA PER LA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO

Modalità di liquidazione	Termine
In base alla dichiarazione (art. 36-*bis* del d.P.R. n. 600/1973)	31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione [1] [2].
Controllo formale della dichiarazione (art. 36-	
ter del d.P.R. n. 600/1973)	31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione.
Accertamento	31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è definitivo.
Recupero di somme erroneamente rimborsate	31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso [3].
Recupero di crediti indebitamente utilizzati	31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è definito l'atto di recupero [4].

www.commercialistatelematico.com
È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Modalità di liquidazione	Termine
1. Ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è stata presentata. 2. Il termine è fissato al 31 dicembre del quarto anno successivo per le somme che risultano dovute dal sostituto d'imposta ai sensi degli artt. 19 e 20 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. 3. O, se più ampio, entro il termine in cui all'art. 43, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, maggiorato di 12 mesi (cioè entro il 31 dicembre del quinto anno successivo). 4. Art. 27, comma 20, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185.	
Avvertenze:	
1. La cartella di pagamento contiene anche: • l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo (art. 25, comma 2-*bis*, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602); • a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e notificazione della cartella; 2. Costituisce causa della perdita del diritto al discarico a favore dell'agente di riscossione la mancata notificazione, imputabile all'agente "della cartella di pagamento prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo" ovvero per la riscossione spontanea entro il terzo mese successivo all'ultima rata iscritta a ruolo (art. 19, comma 2, lettera *a)*, del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112).	

Il pagamento

Il termine di pagamento

Le imposte iscritte a ruolo vanno versate entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione della cartella di pagamento la quale deve contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà all'esecuzione forzata (art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602).

Il contribuente che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può chiedere all'agente della riscossione di beneficiare della ripartizione delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili, elevate a 120 rate mensili in presenza delle condizioni previste dal d.m. 6 novembre 2013.

Nel caso di mancato pagamento di otto rate anche non consecutive alla prima il debitore decade immediatamente dal beneficio della rateazione, l'intero importo residuo iscritto a ruolo, immediatamente ed automaticamente, è riscuotibile in unica soluzione e il carico non può più essere rateizzato.

LA DILAZIONE DEL PAGAMENTO

Richiesta del contribuente	all'agente della riscossione.
Rateazione	fino ad un massimo di 72 rate mensili.
Oggetto della rateazione	imposte, interessi di mora e compensi di riscossione 1.
Scadenza delle rate	nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza.

www.commercialistatelematico.com
È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Interessi di dilazione	4,5 % annuo.
Mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive	decadenza dal beneficio, riscuotibilità immediata del debito residuo e nessuna ulteriore rateazione.
1. La prima rata comprende i diritti di notifica della cartella di pagamento e le spese per le procedure di riscossione coattiva.	
Avvertenza: in casi di comprovata e grave situazione di obiettiva difficoltà, la dilazione concessa può essere elevata (o prorogata) fino a 120 rate mensili.	

Se si verificano situazioni eccezionali, a carattere generale o relative a un'area significativa del territorio, che alterano gravemente lo svolgimento di un rapporto corretto con i contribuenti (ad esempio, una calamità naturale), la riscossione può essere sospesa per non più di 12 mesi con d.m. (art. 19-*bis* del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602).

Gli interessi

Si applicano gli interessi al tasso annuo del 4% per la ritardata iscrizione a ruolo delle imposte o delle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione e al controllo formale della dichiarazione o all'accertamento d'ufficio. Il conteggio decorre dalla scadenza del termine di pagamento e fino alla data di consegna dei ruoli all'agente della riscossione.

Nel caso di dilazione di pagamento, sulle somme rateizzate, si applicano gli interessi al tasso del 4,5% annuo. L'ammontare degli interessi dovuti è determinato nel provvedimento con il quale è accordata la rateazione ed è riscosso, unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.

I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi e l'IRAP sono estesi a tutto il periodo per il quale è prolungata la rateazione e riguardano anche gli interessi per la ritardata iscrizione a ruolo.

Gli interessi spettano all'ente destinatario dell'imposta cui si riferiscono.

GLI INTERESSI	
Somme con riscossione sospesa o rateizzata	4,5% annuo
Somme liquidate dalla scadenza della presentazione della dichiarazione fino alla consegna del ruolo all'agente della riscossione	4% annuo
Mora (sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni e gli interessi) dalla data di notifica della cartella fino a quella di pagamento tardivo (cioè oltre il 60° giorno dalla notificazione)	5,14% annuo
Sospensione amministrativa della riscossione	4,5% annuo
Avvertenze: 1. Fino a quando non entrerà in vigore il d.m. previsto dall'art. 10, comma 13-*quater*, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, l'aggio a favore dell'agente della riscossione è determinato nella misura fissa del 4,65% delle somme iscritte a ruolo se il pagamento avviene entro il 60° giorno successivo alla notifica della cartella e nella misura dell'8% se successivamente. 2. Se viene dato corso alla procedura esecutiva, sono dovuti i diritti indicati nel d.m. 21 novembre 2000.	

www.commercialistatelematico.com

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

La cartella di pagamento

La cartella di pagamento contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di 60 giorni con l'avvertimento che, in mancanza, procederà all'esecuzione forzata. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato è considerato giorno festivo per cui l'adempimento è regolare se è eseguito il primo giorno non festivo successivo.

Per ciascuna partita iscritta sono indicate la remunerazione spettante all'agente della riscossione. Le spese di notifica della cartella, pari a € 5,88 (art. 17, comma
7-*ter*, del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112), sono a carico dell'ente creditore se questo ha annullato il ruolo nonché qualora l'agente abbia trasmesso la comunicazione di inesigibilità.

Il pagamento totale o parziale delle somme iscritte a ruolo può essere effettuato presso gli sportelli dell'agente della riscossione o presso qualunque agenzia postale o banca utilizzando il modello F35 allegato alla cartella. Il pagamento parziale può essere effettuato presso le agenzie postali utilizzando l'apposito modello allegato alla cartella che è valido anche per il pagamento integrale ma tardivo e per le rate di dilazione di cui agli artt. 19 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 302, e 26 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

La cartella di pagamento	
Notificazione (a pena di decadenza)	entro il termine fissato dall'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; l'agente della riscossione perde il diritto al discarico se la notifica non avviene entro il nono mese successivo alla consegna del ruolo.
Indicazioni	• conformi al d.m. di attuazione; • intimazione ad adempiere entro 60 giorni dalla notifica, pena l'esecuzione forzata; • responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e notificazione della cartella, a pena di nullità
Scadenza di sabato	proroga al primo giorno non festivo successivo.
Abilitazione alla notifica	ufficiale della riscossione o soggetto abilitato dall'agente della riscossione o messo comunale o agente della polizia municipale.
Notifica a mezzo posta:	
modalità	mediante plico chiuso raccomandato con avviso di ricevimento; l'atto si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda o dal portiere dello stabile;
irreperibilità o rifiuto del destinatario [1]	• deposito della copia nella casa del comune e affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda
	• notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
Pagamento	
- effettuazione:	
• sportelli dell'agente della riscossione	senza aggravio;
• posta o banca o modalità autorizzata	costo a carico del contribuente (vedasi il par. 4.1 della parte II);
• dall'estero	bonifico bancario sul c/c bancario dell'agente della riscossione;

www.commercialistatelematico.com

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

- modalità:	
• regola generale	per contanti;
• mezzi diversi dal contante	stabiliti con d.m. 28 giugno 1999 e provvedimenti 8 novembre 2001 e 27 febbraio 2002;
• cessione di beni culturali (solo per IRPEF, IRES, IRAP e relativi interessi e sanzioni) [2]	ai sensi dell'art. 28-*bis* del d.P.R. n. 602/1973 solo per i beni indicati agli artt. 1, 2 e 5 della l. n. 1089/1939 [2], per gli archivi o singoli documenti di notevole interesse *ex* art. 36 del d.P.R. n. 1049/1963 [3] e per le opere di autori viventi o eseguite anche ad epoca inferiore a 50 anni.
Compensazione volontaria con credito d'imposta	in base all'art. 28-*ter* del d.P.R. n. 602/1973.
Quietanza	va rilasciata per ogni pagamento.
1. La notifica può essere eseguita mediante PEC (posta elettronica certificata). Non si applica l'art. 149-*bis* c.p.c. 2. Sono esclusi i sostituti d'imposta. 3. L'attuale disciplina è rappresentata dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.	

Se il pagamento non è eseguito entro il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella, sulle somme iscritte a ruolo si producono i seguenti effetti:
a) si applicano gli interessi di mora con il tasso annuo del 5,14% che decorrono non dalla data di scadenza (cioè 61° giorno successivo alla data di notifica dell'atto) ma dalla data di avvenuta notifica a quella del pagamento;
b) l'aggio a favore del concessionario è dovuto non più nella misura del 4,65% ma dell'8%;
c) l'agente della riscossione avvia le procedure esecutive.

Il pagamento

I pagamenti parziali di rate scadute e pagamenti in acconto di rate non ancora scadute non possono essere rifiutati.

Nel caso di rate scadute, il pagamento può essere imputato a rate non ancora scadute soltanto per l'eccedenza sull'ammontare del debito, costituito dalla somma indicata nella cartella, dagli interessi di mora e dai diritti e dalle spese maturati dall'agente della riscossione.

Per le rate scadute l'imputazione è fatta rata per rata iniziando dalla più remota e con imputazione al debito d'imposta, di sanzione e di interessi di mora nonché, soltanto a completa estinzione del debito, ai diritti e alle spese vantati dall'agente della riscossione.

Se i debiti sono già scaduti l'imputazione è fatta dando preferenza alle imposte meno garantite e fra le imposte ugualmente garantite è data precedenza a quella più remota.

In presenza di più debiti della medesima specie, quando si paga si può dichiarare quale debito si intende soddisfare.

www.commercialistatelematico.com
È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

La riscossione coattiva

L'oggetto della procedura

Trascorso infruttuosamente il termine per effettuare il pagamento, cioè 60 giorni dalla notifica della cartella, l'agente della riscossione procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione.

AVVERTENZA

Tutti gli atti dell'agente della riscossione (avvisi di pagamento, intimazioni, iscrizioni di ipoteca, di fermo amministrativo, ecc.) necessariamente devono contenere l'indicazione del responsabile del procedimento.
All'intimazione di pagamento devono essere allegate le relative cartelle di pagamento: la mancata allegazione comporta la violazione dell'art. 7, comma 1, della l. 27 luglio 2000, n. 212.

Se la notifica non è valida e ha luogo il pignoramento, l'interessato può rivolgersi alla commissione tributaria per far valere l'inesistenza giuridica dell'atto, può proporre opposizione contro gli atti esecutivi e può citare in giudizio l'Agenzia delle entrate per chiedere il risarcimento dei danni in relazione alla lesione patrimoniale subita.

IL CONTENZIOSO

Il contribuente può proporre ricorso avanti la commissione tributaria contro gli atti di ingiunzione al pagamento, l'iscrizione di ipoteca sui beni immobili e il fermo di beni mobili registrati.
Il contributo unificato per spese di giustizia (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) va determinato non considerando la controversia sul fermo amministrativo o sull'ipoteca come di "valore indeterminabile" ma tenendo presente l'ammontare dei crediti tributari indicati nella comunicazione cioè escludendo i crediti di altra natura (ad esempio, per contributi previdenziali, per violazioni del codice della strada, ecc.) pur se questi concorrono a formare il valore complessivo posto a base della misura cautelare.
Se il contribuente chiede il risarcimento dei danni derivanti dall'illegittima iscrizione dell'ipoteca da parte dell'agente della riscossione "la controversia, avendo ad oggetto una posizione sostanziale di diritto soggettivo del tutto indipendente dal rapporto tributario, è devoluta alla cognizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria" (Corte di Cassazione, sentenza 10 giugno 2013, n. 14506)

Per gli importi fino a € 10.000 l'attività di recupero coattivo è preceduta dall'invio di un sollecito di pagamento o di un preavviso di fermo sull'autoveicolo che viene inviato per posta semplice unitamente a un bollettino precalcolato per effettuare il pagamento delle somme scadute.

Più nel dettaglio, l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca sui beni immobili del debitore e dei coobbligati ovvero il fermo amministrativo dei beni mobili registrati o può procedere all'espropriazione forzata dei beni mobili e immobili e dei crediti, anche presso terzi, chiedere a terzi debitori di indicare per iscritto le somme e le cose da essi dovute al contribuente e avviare ogni altra azione utile, compresa la richiesta di fallimento del debitore.

Se la riscossione deve essere svolta fuori dal proprio ambito territoriale l'agente della riscossione delega in via telematica quello competente fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. In tal caso il pagamento va fatto al delegato e non al delegante.

www.commercialistatelematico.com
È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Il d.m. 21 novembre 2000 indica la misura dei rimborsi delle spese spettanti per lo svolgimento delle attività inerenti alle procedure esecutive.

AVVERTENZE

1. La verbalizzazione dell'accesso e del mancato pignoramento per porte chiuse non determina il diritto al rimborso spese.
2. Il rimborso spetta nelle misure risultanti dalle tariffe ufficiali e sulla base di atti di liquidazione corredati da idonea documentazione.
3. Le imposte di registro e quelle sugli atti giudiziari sono a carico dell'aggiudicatario e dell'acquirente ove sia eseguita l'aggiudicazione o l'acquisto. In caso contrario sono a carico del contribuente.
4. L'agente della riscossione ha diritto ad ottenere la restituzione delle sole spese indicate nel d.m. 21 novembre 2000 per cui non vanno addebitate le spese di notifica del preavviso di fermo amministrativo (ris. 27 dicembre 2005, n. 181/E).

Se il pagamento è eseguito con ritardo superiore a 60 giorni, l'aggio è elevato dal 4,65% all'8% e sono dovuti gli interessi di mora (escludendo dal computo gli interessi e le sanzioni) a decorrere dalla data di notifica della cartella di pagamento.

Il mancato rispetto del termine di pagamento di 60 giorni dalla data di notifica della cartella comporta significativi oneri aggiuntivi. Ad esempio, **se il debito è di € 10.000 (di cui € 6.000 per imposta) e il pagamento è eseguito con 120 giorni di ritardo dalla scadenza si ha**:

debito (della cartella di pagamento)	€ 10.000,00
interessi di mora per ritardato pagamento (5,14% per 120 giorni) su € 6.000	€ 101,39
aggio a carico (8% in misura fissa): sul capitale	€ 480,00
sugli interessi	€ 8,24
pignoramento mobiliare	€ 18,59
totale	**€ 10.608,22**

Se il **debito è di € 40.000 (di cui per imposta € 30.000,00) con iscrizione ipotecaria**, si ha:

debito d'imposta		€ 40.000,00
interessi di mora per ritardato pagamento (5,14% per 120 giorni) su € 30.000		€ 506,96
aggio a carico (8% in misura fissa): sul capitale	€ 1.800,00	
sugli interessi		€ 41,21
iscrizione ipotecaria (200%)		€ 309,88
cancellazione ipotecaria (200%)	€ 113,62	
totale		**€ 42.771,67**

Il pagamento di somme dovute ovvero il riconoscimento dello sgravio, effettuati in data successiva a quella di iscrizione a ruolo, devono essere tempestivamente notificati dall'ente creditore all'agente della riscossione. Inoltre, l'ente rilascia

www.commercialistatelematico.com

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

al debitore, in triplice copia, l'attestato di avvenuto pagamento o sgravio con una dichiarazione opponibile all'agente della riscossione. Se l'ente ha omesso la comunicazione, quest'ultimo ha diritto ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'attività prestata.

***I pignoramenti e le ipoteche a*) La regola**

La procedura esecutiva ha inizio con il pignoramento, atto che vincola i beni del debitore a garanzia del credito: sono senza effetto nei confronti del creditore gli atti di disposizione compiuti dal debitore, di data successiva alla trascrizione del pignoramento, che hanno per oggetto i beni pignorati.

Su richiesta dell'agente della riscossione, in esenzione da ogni tassa e diritto i conservatori dei registri mobiliari e immobiliari eseguono (art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche e la trascrizione e l'assegnazione degli immobili allo Stato.

LA GIURISPRUDENZA

L'atto di pignoramento presso terzi è nullo se è emesso prima della scadenza del termine di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento (C.T.P. di Roma, sentenza 22 dicembre 2010, n. 505).
Nel caso di opposizione del terzo, la prova dell'appartenenza del bene è soggetta alle limitazioni di cui all'art. 63 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Corte di Cassazione, sentenza 6 maggio 2010, n. 10961).
L'ipoteca è nulla in caso di omessa o irrituale notifica della preventiva comunicazione (Corte di Cassazione, sentenza 2 agosto 2013, n. 18505).

***b)* L'ipoteca sugli immobili**

L'ipoteca sugli immobili è una procedura cautelativa, per gli effetti simile al fermo dei beni mobili registrati, che ha per oggetto uno o più beni immobili di proprietà del debitore.

Contemporaneamente all'iscrizione dell'ipoteca, l'agente della riscossione invia al debitore una lettera di comunicazione di avvenuta iscrizione dell'ipoteca, che viene effettuata per un valore doppio del debito (comprensivo di interessi di mora, compensi e spese per procedure maturate), nella quale lo invita ad effettuare il pagamento.

L'agente della riscossione deve comunicare preventivamente al proprietario l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni verrà iscritta l'ipoteca.

Tuttavia, non è possibile iscrivere l'ipoteca di cui all'art. 72 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, se l'importo complessivo del credito è inferiore complessivamente all'importo di € 120.000, procedura esclusa se si tratta dell'unico immobile di proprietà del debitore (con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal d.m. dei lavori pubblici 2 agosto 1969 e comunque fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9) che è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente. Non si dà corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti "beni essenziali" e individuato con d.m.

***c)* Il pignoramento immobiliare**

Il pignoramento immobiliare è l'atto esecutivo con il quale l'agente della riscossione dà inizio alla procedura per la vendita all'asta dell'immobile di proprietà del contribuente. Questo atto può essere effettuato immediatamente soltanto nel caso di debiti superiori a € 120.000, procedura esclusa se si tratta dell'unico immobile di proprietà del debitore (con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal d.m. dei lavori pubblici 2 agosto 1969 e

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

comunque fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9) che è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente. Non si dà corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti "beni essenziali" e individuato con d.m.

Il pignoramento immobiliare viene perfezionato con la trascrizione dello stesso e dell'avviso di vendita all'asta con le date indicate per gli incanti, presso la conservatoria dei pubblici registri immobiliari dove è censito l'immobile.

Dopo che è stata eseguita la trascrizione del pignoramento, nei cinque giorni successivi, al debitore viene notificato l'avviso di vendita all'asta (e agli eventuali comproprietari, creditori ipotecari e usufruttuari).

Per i tributi erariali è prevista l'effettuazione sino a tre incanti; successivamente il bene viene assegnato allo Stato. Per gli altri tributi l'ente impositore può autorizzare l'effettuazione di un quarto incanto (art. 30 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46).

Almeno venti giorni prima della data fissata per il primo incanto viene data pubblicità della vendita affiggendo l'avviso d'asta presso il tribunale ed il comune ove è situato l'immobile.

Le comunicazioni di vendita vengono inoltre pubblicizzate nella sezione "Aste Immobiliari" tramite inserzioni sui quotidiani e riviste specializzate.

***d)* Il pignoramento mobiliare**

Con questo atto esecutivo l'agente della riscossione procede al pignoramento dei beni mobili di proprietà del debitore presso la sua casa di abitazione, ovvero nei locali dove, in qualità di titolare, svolge la sua attività professionale, commerciale o artigianale. Nel caso di mancato pagamento, i beni mobili pignorati sono messi all'asta, anche ricorrendo all'ausilio di Istituti di Vendite Giudiziarie.

***e)* Il pignoramento presso terzi di crediti**

Si tratta di un atto esecutivo con il quale l'agente della riscossione procede ad effettuare il pignoramento di crediti che il contribuente vanta nei confronti di terzi (ad esempio, le retribuzioni che il dipendente percepisce mensilmente dal suo datore di lavoro, le pensioni corrisposte da enti previdenziali, crediti vantati presso i committenti per le prestazioni professionali svolte dai lavoratori autonomi, fitti per locazioni di immobili, ecc.).

Il pignoramento presso terzi per i rapporti di lavoro può essere eseguito direttamente dall' agente della riscossione senza dover ricorrere al giudice dell'esecuzione: il datore di lavoro versa direttamente all' agente della riscossione parte della retribuzione dovuta al contribuente (cioè nel limite di un quinto della retribuzione stessa).

Negli altri casi (lavoro autonomo, prestazioni professionali, ecc.) il giudice dell'esecuzione, previa citazione e successiva dichiarazione positiva del terzo, deve emettere l'ordinanza di assegnazione pari all'importo del credito per il quale l'agente procede.

Le misure cautelari

Per effetto dell'art. 15, comma 8-*bis*, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, l'ufficio impositore, se ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito risultante dall'atto di contestazione, dal provvedimento di irrogazione delle sanzioni o dal

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

processo verbale di constatazione, notificati, può chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale l'iscrizione dell'ipoteca sui beni del trasgressore, e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei beni, compresa l'azienda.

L'Agenzia delle entrate può accedere ai conti bancari (artt. 32, primo comma, n. 7), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma, n. 7), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).

La disposizione si applica per le sanzioni nonché per le somme dovute per il pagamento dei tributi e dei relativi interessi (art. 27, comma 5, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185).

Le misure cautelari adottate, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, conservano la loro validità e il loro grado a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo il quale può procedere all'esecuzione sui beni sequestrati o ipotecati secondo le norme sulla riscossione fermo restando quanto è previsto dall'art. 76 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in materia di espropriazione immobiliare (art. 15, comma 8-*quater*, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78).

LA GIURISPRUDENZA PER LE MISURE CAUTELARI

È illegittimo il fermo amministrativo se il valore dei beni sottoposti al provvedimento è superiore al doppio del credito poiché l'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è applicabile per analogia (C.T.R. del Lazio, sentenza 22 giugno 2011, n. 453).
L'agente della riscossione non può predisporre il fermo di un'autovettura di un agente di commercio se è già stata iscritta l'ipoteca sull'immobile per un importo pari al doppio del debito fiscale (C.T.P. di Bari, sentenza 11 novembre 2011, n. 177).
Il termine di un anno stabilito dall'art. 50 è interrotto dalla comunicazione dell'avviso di fermo amministrativo (C.T.R. della Toscana, sentenza 19 gennaio 2012, n. 2).
Equitalia può impugnare in appello la decisione del giudice di pace che accoglie la domanda di risarcimento del danno per illegittimità del fermo amministrativo. Pertanto, non è necessario il ricorso straordinario avanti la Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, sentenza 5 giugno 2012, n. 8979). L'iscrizione dell'ipoteca deve essere preceduta da una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento entro il termine di 30 giorni, sarà iscritta l'ipoteca. Tuttavia, in ragione della sua natura reale, l'iscrizione resta valida fino a quando il giudice non ne ha ordinato la cancellazione (Corte di Cassazione, sentenza 18 settembre 2014, n. 19667).

Qualora l'Agenzia delle entrate (o altro ente impositore) abbia fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere l'applicazione delle misure cautelari costituite dall'iscrizione di ipoteca e dall'esecuzione, tramite ufficiale giudiziario, del sequestro conservativo (art. 22 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).

LE MISURE CAUTELARI

L'iscrizione dell'ipoteca: l'Agenzia delle entrate ha il diritto (esercitabile anche nei confronti del terzo acquirente) di espropriare i beni vincolati a garanzia del credito per essere soddisfatta con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione. Può avere per oggetto beni immobili, diritti, rendite e i beni (navi, aerei, automezzi) indicati all'art. 2810 c.c.

Il sequestro conservativo: evita la dispersione dei beni del debitore con conseguente perdita della garanzia, avendo la funzione di rendere inopponibili gli atti di disposizione del patrimonio del debitore. Non hanno effetto nei confronti del creditore le cessioni e gli altri atti di disposizione relativi ai beni posti sotto sequestro.

www.commercialistatelematico.com
È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Possono essere oggetto della procedura i beni immobili, le somme o cose dovute al debitore (entro i limiti ammessi per il pignoramento) e l'azienda.
Avvertenza: qualora l'adozione di uno solo dei due strumenti non fosse sufficiente a garantire la pretesa tributaria, le misure cautelari possono essere richieste congiuntamente secondo una valutazione da effettuarsi a cura dell'ufficio tributario richiedente.

Il presupposto è costituito da un atto formale cioè un processo verbale di constatazione, un atto di contestazione, un provvedimento di irrogazione di sanzioni o un avviso di accertamento nonché un atto di recupero, emesso ai sensi dell'art. 1, comma 421, della l. 30 dicembre 2004, n. 311, relativo ai crediti indebitamente utilizzati in compensazione (circolare 15 febbraio 2010, n. 4/E), in presenza di attendibilità della pretesa fiscale (*fumus boni iuris*) e di fondato timore di perdere il credito (*periculum in mora*).

La garanzia ha per oggetto tutti gli importi dovuti cioè l'imposta, gli interessi e le sanzioni.

L'Agenzia delle entrate deve presentare un'istanza motivata al presidente della commissione tributaria provinciale chiedendo l'iscrizione dell'ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda. L'istanza deve essere notificata a tutte le parti interessate, anche a mezzo posta ai sensi dell'art. 14 della l. 20 novembre 1982, n. 890, e, successivamente, deve essere depositata con la prova di avvenuta notifica e i documenti che si ritiene di allegare a supporto della richiesta.

Entro 20 giorni dal ricevimento il contribuente può depositare memorie e documenti difensivi.

Decorso tale termine il presidente della commissione, con decreto, fissa la trattazione dell'istanza per la prima camera di consiglio utile, disponendo che sia data comunicazione alle parti almeno 10 giorni prima. La commissione decide con sentenza, che può essere oggetto di appello avanti la commissione tributaria regionale.
Nei casi di eccezionale urgenza o di pericolo nel ritardo, il presidente provvede con decreto motivato, contro il quale è ammesso reclamo entro 30 giorni. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio, decide con sentenza.

Nel corso del giudizio il debitore può presentare un'idonea garanzia, mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, per cui la commissione può adottare o adottare solo parzialmente il provvedimento richiesto.

In assenza della giurisdizione tributaria, la competenza è attribuita al tribunale che provvede secondo le disposizioni del libro IV, titolo I, capo III, sezione I, del codice di procedura civile.

I provvedimenti cautelari perdono efficacia se entro il termine di 120 giorni dalla loro adozione non viene notificato l'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni. In tal caso, su istanza di parte, sentito l'ente impositore, il presidente dell'organo giudicante dispone la cancellazione del provvedimento. Questo perde efficacia a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso o la domanda. Nel caso di accoglimento parziale, su istanza di parte, il giudice che ha pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente la garanzia.

Ai sensi dell'art. 15, comma 8-*quater*, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, le misure cautelari adottate, senza la necessità di alcuna annotazione o formalità, conservano la loro validità e il loro grado a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo. Questi ha il potere di procedere all'esecuzione sui beni ipotecati e sequestrati secondo la normativa sulla riscossione, fermo restando il contenuto dell'art. 76 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sull'espropriazione immobiliare.

www.commercialistatelematico.com
È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

LA GIURISPRUDENZA

Il pericolo di perdita delle garanzie: il *periculum in mora* può essere desunto da elementi obiettivi (cioè la capacità patrimoniale in rapporto all'entità del debito) e da elementi soggettivi (comportamento del debitore che fa presumere l'adozione di atti dispositivi del patrimonio). Non è necessario che il depauperamento sia già in atto (Corte di Cassazione, sentenza 9 febbraio 1991, n. 902).
La convalida: in sede di convalida del sequestro conservativo, il giudice può considerare, alternativamente, criteri oggettivi e soggettivi, senza che entrambi debbano concorrere (Corte di Cassazione, sentenza 26 febbraio 1998, n. 2139).
I presupposti del provvedimento: il *fumus boni iuris* va valutato considerando tutti gli elementi indicati dall'Agenzia delle entrate, comprese le annualità precedenti (Corte di Cassazione, sentenza 26 novembre 2011, n. 24527).
Il valore: non è legittimo operare il fermo amministrativo se il valore dei beni sottoposti al provvedimento è superiore al doppio del credito poiché, per analogia, è applicabile l'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (C.T.R. del Lazio, sentenza 22 giugno 2011, n. 453).

Le pubbliche amministrazioni

Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e le società a totale partecipazione pubblica (n.d.r. per le società a prevalente partecipazione pubblica non è ancora operante l'obbligo), prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a € 10.000, verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare totale pari almeno a tale importo. In caso affermativo, si astengono dal pagamento segnalando ciò all'agente della riscossione (art. 48-*bis* del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e d.m. 18 gennaio 2008).

I crediti pensionistici non sono esclusi dall'applicazione dell'art. 48-*bis* citato "laddove l'importo da pagare superi i 10.000 euro, in quanto l'agente della riscossione potrà nell'ipotesi di rilevata inadempienza sempre attivare l'ordinaria procedura di riscossione coattiva" (c.m. 8 ottobre 2009, n. 29).

L'espropriazione forzata

Il titolo esecutivo

Gli atti relativi al procedimento di esecuzione forzata sono notificati seguendo le modalità previste per la notificazione della cartella di pagamento (art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602).

La cartella non pagata costituisce il titolo esecutivo per dare luogo all'espropriazione forzata che segue le norme ordinarie in rapporto al bene oggetto della procedura.

Sono esercitate dagli ufficiali della riscossione le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari.

Il procedimento inizia soltanto dopo che è decorso inutilmente il 60° giorno dalla notificazione della cartella di pagamento, salvo i casi di dilazione e di sospensione di pagamento.

Gli atti di accertamento-riscossione (art. 29 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78) vengono affidati in carico all'agente della

www.commercialistatelematico.com
È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

riscossione 30 giorni dopo la scadenza non rispettata e l'esecuzione forzata è sospesa per 200 giorni dall'affidamento in carico.

Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento, la procedura deve essere preceduta dalla notifica di un avviso contenente l'intimazione al pagamento della somma risultante dal ruolo entro il termine di cinque giorni. La notifica dell'atto deve essere effettuata osservando le modalità contenute nell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. L'avviso di intimazione a pagare perde efficacia trascorsi 180 giorni dalla data della notifica.

Il procedimento di vendita

La vendita dei beni pignorati è effettuata mediante pubblico incanto o nelle altre forme previste dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, a cura dell'agente della riscossione senza alcuna autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

L'incanto è tenuto e verbalizzato dall'ufficiale della riscossione.

Se il primo incanto non è effettuato entro 200 giorni dalla sua esecuzione il pignoramento perde di efficacia.

Se il pignoramento ha perso efficacia ed entro 10 giorni il pignoramento è stato trascritto nel pubblico registro mobiliare o immobiliare, viene chiesta al conservatore la cancellazione della trascrizione.

Il debitore può procedere a vendere il bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli artt. 68 (prezzo base del primo incanto per i beni mobili), 79 (prezzo base per gli immobili) e 80, comma 2, lett. *b)* (valore stimato con l'ausilio di un esperto) con il consenso dell'agente della riscossione che interviene nell'atto di cessione e al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita. L'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore entro il decimo giorno lavorativo successivo all'incasso.

Qualora il debitore decida di avvalersi della facoltà di vendere direttamente, la cessione deve aver luogo entro i 5 giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto per i beni mobili e immobili ovvero la nuova data fissata per effetto della nomina dell'esperto.

Qualora la vendita non abbia luogo nei 5 giorni antecedenti la data dell'incanto e vi sia la necessità di procedere al secondo, entro il giorno che precede tale incanto, il debitore può esercitare la facoltà di vendere direttamente i beni al prezzo stabilito per il secondo incanto ai sensi degli artt. 69 e 81.

Il deposito degli atti e del prezzo

L'agente della riscossione entro il termine di 10 giorni dalla vendita deve:

a) depositare nella cancelleria del giudice dell'esecuzione gli atti del procedimento, compresa la prova degli adempimenti prescritti dall'art. 498 c.p.c. (n.d.r. l'avvertimento dato, entro 5 giorni dal pignoramento, a ciascun creditore che sui beni pignorati ha un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri, mediante avviso contenente l'indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate);
b) consegnare al cancelliere la somma ricavata per essere conservata sotto la forma dei depositi giudiziari.

Se nell'esecuzione non sono intervenuti altri creditori aventi diritto ad essere soddisfatti con preferenza o in via

www.commercialistatelematico.com
È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

concorrente ovvero se il ricavato permette di soddisfare i creditori suddetti il giudice dell'esecuzione autorizza l'agente della riscossione a trattenere l'ammontare del suo credito. Va restituita al debitore l'eccedenza ricavata, depositata in cancelleria.

Le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi

Non sono ammesse le opposizioni disciplinate (art. 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602):

a) dall'art. 615 c.p.c., fatta eccezione per pignorabilità dei beni;
b) dall'art. 617 c.p.c. relative alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo.

Se è proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti, con decreto steso in calce al ricorso, ordinando all'agente della riscossione di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto del ruolo e di copia di tutti gli atti in esecuzione.

Il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore iscritto a ruolo e dei coobbligati possono proporre opposizione per dimostrare la proprietà del bene mobile pignorato nei suddetti luoghi esclusivamente con atti pubblici o scritture private di data certa anteriore:

a) alla presentazione della dichiarazione, se prevista e presentata;
b) al momento in cui si è verificata la violazione che ha dato origine all'iscrizione a ruolo, se non è prevista la presentazione della dichiarazione o se questa non è comunque stata presentata;
c) al momento in cui si è verificato il presupposto per l'iscrizione a ruolo, nei casi non indicati alle altre lettere precedenti.

Chi si ritiene leso dall'esecuzione può proporre azione contro l'agente della riscossione, dopo il compimento dell'esecuzione, al fine di ottenere il risarcimento dei danni (art. 59 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602). Salvi i diritti degli enti creditori, l'agente risponde dei danni e delle spese del giudizio anche con la cauzione prestata.

L'opposizione al precetto può essere convertita in opposizione tardiva quando l'intimato solo attraverso il precetto ha avuto conoscenza del decreto ingiuntivo (Corte di Cassazione, sentenza 1° dicembre 2010, n. 24398).

La sospensione dell'esecuzione

Il giudice dell'esecuzione non può sospendere il procedimento esecutivo, salvo qualora ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di un danno grave e irreparabile.

L'estinzione del procedimento per pagamento del debito

Il procedimento di espropriazione si estingue se anteriormente alla vendita, il debitore o un terzo paga all'ufficiale della riscossione la somma iscritta a ruolo, con relativi accessori e spese, ovvero gli esibisce la prova dell'avvenuto pagamento.

Le tasse e i diritti per atti giudiziari sono ridotti alla metà fermo restando che il procedimento deve essere proseguito fino al loro recupero (art. 48, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602).

www.commercialistatelematico.com
È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Le regole particolari in materia di espropriazione mobiliare

Prima della modifica apportata dall'art. 52, comma 1, lett. *d)*, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, i beni mobili indicati all'art. 514, primo comma, n. 4), c.p.c. (cioè strumenti, oggetti e libri indispensabili per l'attività) potevano essere pignorati nei casi in cui sono soggetti al privilegio di cui all'art. 2759 c.c. Pertanto, i crediti dello Stato per l'IRPEF e l'IRES dovuta per i due anni anteriori a quello in cui si procedeva avevano privilegio, limitatamente all'imposta o alla quota di imposta imputabile al reddito d'impresa, sopra i mobili che servono all'esercizio stesso o nell'abitazione dell'imprenditore.
Attualmente, i beni indicati all'art. 515, terzo comma, c.p.c. (cioè gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore), anche se il debitore è costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di 1/5, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito. La custodia dei beni è sempre affidata al debitore. Il primo incanto non può aver luogo prima che siano trascorsi 300 giorni dal pignoramento. Il pignoramento perde di efficacia se dalla sua esecuzione sono trascorsi 360 giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto (art. 62, comma 1-*bis*).

AVVERTENZA

Non si dà corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti "beni essenziali" e individuato con d.m. (art. 52, comma 1, lett. *a-bis)*, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69.

Il privilegio si applica sui beni suddetti ancorché appartenenti a persona diversa dall'imprenditore, salvo che si tratta beni rubati o smarriti, di merci affidate in lavorazione o di merci non ancora nazionalizzate munite di regolare bolletta doganale.

L'ufficiale della riscossione si astiene dal pignoramento o desiste dal procedimento quando è dimostrato che i beni appartengono ad una persona diversa dal debitore, dai coobbligati o dai soggetti indicati all'art. 58, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, cioè il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado, in virtù del titolo con data certa anteriore all'anno cui si riferisce la somma iscritta a ruolo. La dimostrazione può essere data soltanto mediante l'esibizione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata ovvero da una sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno.

Il verbale di pignoramento è notificato al debitore. Se questi è presente, anche mediante un suo rappresentante, la notificazione è eseguita con la consegna di copia dell'atto.

Per procedere alla vendita dei beni alla casa comunale per cinque giorni consecutivi anteriori alla data fissata per il primo incanto, è affisso un avviso che contiene la descrizione dei beni e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo del primo e del secondo incanto.

Il primo incanto non può avere luogo prima che sino trascorsi 10 giorni dal pignoramento. Il secondo incanto non può avere luogo nello stesso giorno stabilito per il primo incanto e deve essere fissato non oltre il decimo giorno dalla data del primo incanto.

Su istanza del debitore o dell'agente della riscossione, il giudice può ordinare la diffusione al pubblico della notizia a mezzo di giornali o con altre forme di pubblicità commerciale. Le spese sono anticipate dal richiedente.

www.commercialistatelematico.com
È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

L'ESPROPRIAZIONE MOBILIARE

Oggetto	**Strumenti e oggetti indispensabili per l'attività, soggetti al privilegio dell'art. 2759 c.c.**
prezzo base per il:	
a) primo incanto	valore attribuito nel verbale di pignoramento (e valore di stima per oggetti preziosi)
b) secondo incanto	prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del primo incanto [1]
c) terzo incanto	offerta libera [2]
1. Gli oggetti d'oro e di argento non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore venale. Se restano invenduti, sono assegnati per tale valore ai creditori (art. 539 c.p.c.). 2. Se i beni restano invenduti anche al secondo incanto, entro tre mesi, l'agente della riscossione procede alla vendita a trattativa privata per un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del secondo incanto o ad un terzo incanto a offerta libera. Se i beni risultano ulteriormente invenduti, sono messi a disposizione del debitore che è invitato a ritirarli entro 15 giorni dalla notifica dell'invito; in caso contrario, senza liberazione del debitore, sono distrutti o donati a enti di beneficenza e assistenza.	

Le regole particolari in materia di espropriazione presso terzi

Il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 agli artt. da 72 a 75-*bis* prevede norme particolari in materia di espropriazione presso terzi.

L'ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI

Oggetto dell'atto di pignoramento	**Termine**
Fitti o pigioni dovute al debitore (art. 72)	ordine all'affittuario o all'inquilino di pagare gli gli importi scaduti entro 15 giorni dalla notifica [1] [2].
Crediti presso terzi e salvo quanto previsto dall'art. 545 ultimi 3 commi, c.p.c. e dall'art. 72-*ter* (art. 72-*bis*)	ordine al terzo di pagare l'agente entro 60 giorni dall'atto di pignoramento [3] [4] [5] [6].
Beni del debitore in possesso di terzi (art. 73)	ordine del giudice di consegnare i beni all'agente della riscossione per la vendita [7].
Crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni ed enti sottoposti al controllo della corte dei conti, con esito negativo (art. 75)	divieto degli enti a pagare l'esecutato per 5 anni se non è provato l'avvenuto pagamento del debito erariale [8].
1. Nonché i fitti e le pigioni a scadere, alle rispettive scadenze, fino a concorrenza del credito. 2. Si procede secondo le norme del codice di procedura civile, nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, previa citazione del terzo intimato e del debitore. 3. Per le somme per le quali il diritto alla percezione matura successivamente alla data della notifica, il pagamento deve avvenire alle scadenze previste. 4. L'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione non abilitati alla funzione di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente e non è soggetto all'annotazione di cui all'art. 44, comma 1, del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112. Nel caso di inottemperanza si applica l'art. 72 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.	

www.commercialistatelematico.com

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

602.
5. Sono esclusi i crediti pensionistici. Resta fermo quanto previsto dai commi da quarto a sesto dell'art. 545 c.p.c. e dall'art. 72-*ter* del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 per cui il pignoramento può essere effettuato nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle provincie e ai comuni. Il pignoramento per il simultaneo concorso di altre cause non può estendersi oltre alla metà dell'ammontare delle somme e restano in ogni caso ferme le limitazioni contenute in norme speciali di legge (art. 514 c.p.c. e artt. 1881, 1923 c.c.).
6. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indenità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione (artt. 72-*ter*):
a) in misura pari a un decimo per importi fino a € 2.500;
b) in misura pari a un settimo per importi da € 2.500 a € 5.000;
c) in misura pari a un quinto se importi superiori a € 5.000.
Nel caso di accredito delle somme suddette sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.
7. Il pignoramento può anche essere effettuato dall'agente della riscossione che rivolge un ordine di consegna dei beni al terzo che adempie entro 30 giorni.
8. Sono esclusi i pagamenti di crediti dichiarati impignorabili per legge.

Nel caso di accredito delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario e di altre indennità, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.

L'agente della riscossione per la vendite dei crediti pignorati e per la riscossione dei crediti a lui assegnati applica il titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Se diventa assegnatario di un credito verso lo Stato pagabile a rate per un periodo che supera di quattro anni la scadenza del contratto di concessione, può cedere il credito all'erario ottenendo il discarico della quota di inesigibilità. Della cessione del credito è dato atto con verbale del cancelliere.

Decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento prima di procedere con il pignoramento di fitti o pigioni o con il pignoramento dei crediti verso terzi, di cui gli artt. 72 e 72-*bis* del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e ai sensi degli artt. 543 e seguenti c.p.c. e anche simultaneamente all'adozione di azioni esecutive e cautelari previste può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto iscritto a ruolo o dei coobligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.

La risposta deve essere comunicata entro 30 giorni dal ricevimento. Nel caso di inadempimento viene irrogata la sanzione da € 2.065 a € 20.658, ridotta alla metà se il ritardo non eccede i 15 giorni, irrogata dall'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto cui la richiesta è stata rivolta.

L'agente della riscossione può pignorare le somme dovute al debitore a titolo di stipendio, di salario, o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego. Le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere oggetto di pignoramento in misura:

a) pari a 1/10 per importi fino a € 2.500;
b) pari a 1/7 per importi superiori a € 2.500 e fino a € 5.000;
c) pari a 1/5 per importi superiori a € 5.000.

www.commercialistatelematico.com
È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Nel caso di accredito delle somme suddette sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.

Le regole particolari per l'espropriazione immobiliare

Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'art. 499 c.p.c., l'agente della riscossione non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore (con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate nel d.m. 2 agosto 1969 del Ministro dei lavori pubblici e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 (abitazione in villa) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici)) è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente.

Nei casi diversi, l'espropriazione immobiliare può avere luogo se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera € 120.000; l'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'art. 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.

Il valore è determinato ai sensi dell'art. 52, comma 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 917, moltiplicato per tre. Non si provvede con l'esecuzione immobiliare se tale valore, diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore a € 120.000. La circolare 27 novembre 2000, n. 215/E, ha precisato che l'importo per procedere all'aggressione dei beni immobili del debitore è calcolato sull'ammontare complessivo dell'importo iscritto a ruolo.

Come "passività ipotecarie" si intende non l'importo dell'ipoteca iscritta ma l'importo del credito garantito di ipoteca.
Dopo che è decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, il ruolo costituisce il titolo per procedere all'iscrizione dell'ipoteca sui beni immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio del credito.

Se l'importo complessivo del credito non supera il 5% del valore dell'immobile (determinato in base all'art. 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale l'agente della riscossione procede) da sottoporre a espropriazione, prima di procedere all'esecuzione, l'agente della riscossione deve iscrivere l'ipoteca. Se dopo sei mesi il debito non è estinto, si procede all'espropriazione.

L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà iscritta l'ipoteca.

Nel caso di mancato accoglimento dell'istanza di versamento rateale delle somme pretese con la cartella di pagamento ovvero di decadenza dalla procedura per mancata corresponsione di due rate consecutive, l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca di cui all'art. 72 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, facendo salve le iscrizioni già eseguite al momento della concessione del beneficio di rateazione, ai sensi del precedente art. 19, comma 1-*quater*.

www.commercialistatelematico.com
È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

L'ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE

Presupposto	**Importo complessivo del credito superiore a € 120.000 (1)**
Valore minimo per procedere all'espropriazione	€ 120.000 al netto delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito
Importo del credito superiore al 5% del valore dell'immobile (2)	Obbligo di iscrivere l'ipoteca (3) (4)

1. L'importo per l'aggressione dei beni immobili va calcolato sull'importo complessivo iscritto a ruolo (circ. 27 novembre 2000, n. 215/E).
2. L'agente della riscossione non procede all'espropriazione se il valore del bene, determinato ai sensi dell'art. 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito, è inferiore all'importo di € 120.000.
3. Se l'importo complessivo del credito non supera il 5% del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione, prima di procedere all'esecuzione, va iscritta l'ipoteca. Decorsi sei mesi senza che il debito sia stato estinto, si procede con l'espropriazione.
4. L'agente deve notificare l'avviso che se il pagamento non avviene entro 30 giorni verrà iscritta l'ipoteca.
5. Anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, l'agente della riscossione può iscrivere la garanzia ipotecaria anche quando non si siano verificate le condizioni per procedere all'espropriazione immobiliare purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a € 20.000.

Il prezzo base dell'incanto è pari all'importo determinato ai sensi dell'art. 52, comma 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 moltiplicato per tre.

Se il prezzo base non può essere così determinato, l'agente della riscossione chiede l'attribuzione della rendita catastale all'ufficio del territorio competente il quale provvede entro 120 giorni. Per i terreni edificabili il prezzo è stabilito con perizia da tale ufficio.

La cauzione, prestata all'agente della riscossione, per ogni incanto, è fissata nella misura del 10% del prezzo base.

I VINCOLI DELL'IPOTECA

Debiti complessivi	**Procedure**
Fino a € 120.000	non è possibile iscrivere l'ipoteca.
Oltre € 120.000	obbligo di comunicazione preventiva.

I VINCOLI PER L'ESPROPRIAZIONE

Esclusione	per l'unico immobile di proprietà del debitore adibito a sua abitazione, in cui vi risiede anagraficamente
Ammissibilità	• immobile (anche se unico adibito ad abitazione), in cui è fissata la residenza anagrafica, del debitore qualificato "di lusso" ai sensi del d.m. 2 agosto 1969 o classificato nella categoria catastale A/8 o A/9 • altri immobili

www.commercialistatelematico.com
È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Condizioni per la procedura	• importo del credito superiore a € 120.000 • deve essere stata iscritta l'ipoteca • devono essere decorsi almeno 6 mesi dall'iscrizione dell'ipoteca senza che il debito sia stato estinto

Almeno 20 giorni prima di quello fissato per il primo incanto l'avviso di vendita è pubblicato sul sito internet dell'agente della riscossione. Inoltre, a cura dell'ufficiale della riscossione, è affisso, alla porta esterna della cancelleria del giudice dell'esecuzione e all'albo del comune o dei comuni nel cui territorio sono situati gli immobili. Su istanza dell'interessato, o dell'agente della riscossione, il giudice, può disporre che sia data notizia dell'incanto anche a mezzo di giornali o con altre forme di pubblicità commerciale, le cui spese sono anticipate dal richiedente.

Se per effetto delle nomine previste dall'art. 80, comma 2, il primo incanto non può essere effettuato nella data indicata nell'avviso di vendita, l'agente della riscossione fissa i nuovi incanti e la notifica al soggetto nei confronti del quale procede, il relativo avviso contenente il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di 20 giorni.

Inoltre, entro il suddetto termine di 20 giorni, l'avviso di vendita è pubblicato sul sito internet dell'agente della riscossione.

IL CONTENUTO DELL'AVVISO DI VENDITA

a) generalità del soggetto contro cui si procede;
b) descrizione degli immobili con indicazioni catastali e precisazione dei confini;
c) destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all'art. 18 della l. 27 febbraio 1985, n. 47;
d) giorno, ora e luogo del primo, secondo e terzo incanto, con intervallo minimo di 20 giorni;
e) importo complessivo del credito per cui si procede, distinto per imposta, periodo d'imposta, interessi di mora e spese di esecuzione già maturate;
f) prezzo base dell'incanto;
g) misura minima dell'aumento da apportare alle offerte;
h) avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari di trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario;
i) ammontare della cauzione da prestare e termine di presentazione;
l) termine di versamento del prezzo (entro 30 giorni dall'aggiudicazione);
m) ingiunzione ad astenersi da qualsiasi atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all'espropriazione e i frutti di essi.
Avvertenza: entro cinque giorni dalla trascrizione, l'avviso di vendita è notificato al soggetto nei cui confronti si procede. In assenza, non è possibile procedere alla vendita.

Qualora la vendita non abbia avuto luogo per mancanza di offerte, si procede al secondo incanto, nel giorno fissato nell'avviso di vendita (e diverso da quello del primo incanto), con un prezzo base inferiore di un terzo a quello precedente. Se anche in questa occasione la vendita non ha luogo, si procede ad un terzo incanto con un prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto.

L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine di 30 giorni dalla data dell'aggiudicazione. Se la somma non viene versata, il giudice, con decreto, dichiara la decadenza dell'aggiudicatario con la conseguente perdita della cauzione a titolo di multa; successivamente l'agente della riscossione procede ad un nuovo incanto per un prezzo base pari a quello dell'ultimo incanto. Fermo restando che se il prezzo ricavato, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello

www.commercialistatelematico.com
È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

della precedente aggiudicazione, l'aggiudicatario inadempiente deve versare la differenza.

Qualora si verifichi l'intervento di altri creditori, l'agente della riscossione deposita nella cancelleria del giudice dell'esecuzione, entro 10 giorni dal versamento del prezzo, unitamente agli atti del procedimento, un progetto di distribuzione delle somme ricavate.
Se non vi sono creditori intervenuti, il giudice provvede a norma dell'art. 510, primo comma, c.p.c., cioè dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese. Nel caso di intervento di altri creditori, dopo che sono state apportate le eventuali variazioni al progetto di distribuzione presentato dall'agente della riscossione, il giudice provvede a norma dell'art. 596 c.p.c., cioè non più tardi di 30 giorni dal pagamento del prezzo, a formare un progetto di distribuzione, contenente la graduazione dei creditori partecipanti, che viene depositato in cancelleria dai creditori e dal debitore ed è fissata l'udienza per la loro audizione. Tra la data della comunicazione e quella dell'udienza devono intercorrere almeno 10 giorni.

Qualora il terzo incanto abbia esito negativo, entro il decimo giorno successivo, l'agente della riscossione chiede al giudice dell'esecuzione l'assegnazione dell'immobile allo Stato non più "per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede" ma "per il prezzo base del terzo incanto" (art. 52, comma 1, lett. *m)*, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98), depositando gli atti del procedimento. Secondo la procedura prevista dall'art. 590 c.p.c. il giudice fissa il termine, non inferiore a sei mesi, entro il quale deve essere effettuato il versamento del prezzo. Se il versamento del prezzo non avviene entro il termine assegnato, il processo esecutivo si estingue se l'agente della riscossione, nei 30 giorni successivi, non dichiara, su indicazione dell'ente che ha formato il ruolo, di voler procedere ad un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di 1/3 rispetto a quello dell'ultimo incanto; tuttavia il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo.

LA VENDITA ALL'INCANTO

Pubblicazione dell'avviso di vendita:	
termine	almeno 20 giorni prima di quello fissato per il primo incanto;
Modalità:	
• obbligatoria	pubblicazione sul sito internet dell'agente della riscossione ed affissione alla porta della cancelleria e all'albo del comune di ubicazione dell'immobile;
• aggiuntiva (su istanza richiesta del debitore che anticipa le spese)	inserto su giornali o altre forme di pubblicità commerciale.
Determinazione del prezzo base:	
• per terreni	reddito dominicale [1] x 90 x 3;
• per fabbricati con rendita	
categoria A "prima casa" e "C" prima casa" (escluso C/1)	rendita catastale [2] x 110 x 3;
gruppi A e C (esclusi A/10 e C/1)	rendita catastale [2] x 120 x 3;
categoria A/10 e gruppo D	rendita catastale [2] x 60 x 3;
categoria C/1 e gruppo E	rendita catastale [2] x 40,80 x 3;
categoria gruppo B	rendita catastale [2] x 140 x 3;
• per fabbricati senza rendita	attribuzione entro 120 giorni dalla richiesta e valutazione come sopra;

www.commercialistatelematico.com
È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

• per terreni edificabili	valore determinato con perizia.
Cauzione per partecipare a ogni incanto	10% del prezzo base
Prezzo base dell'incanto:	
• per il primo incanto	prezzo base (vedasi sopra "determinazione del prezzo base");
• per il secondo incanto	prezzo base del 1° incanto ridotto di 1/3;
• per il terzo incanto	prezzo base del 2° incanto ridotto di 1/3.
Versamento del prezzo:	
• termine	entro 30 giorni dall'aggiudicazione;
• prezzo non versato	decadenza dell'aggiudicatario e perdita della cauzione; nuovo incanto con prezzo base pari all'ultimo incanto [3].
Terzo incanto con esito negativo:	
• richiesta dell'agente della riscossione di assegnazione dell'immobile allo Stato entro il 10° giorno successivo	per il minor prezzo tra il prezzo di base del terzo incanto e la somma per la quale si procede, con deposito degli atti in cancelleria;
• assegnazione disposta in base all'art. 590 c.p.c.	versamento del prezzo di assegnazione entro un termine non inferiore a sei mesi;
• mancato versamento del prezzo di assegnazione entro il termine	estinzione del processo esecutivo se l'agente della riscossione non dichiara (entro 30 giorni) di voler procedere ad un ulteriore incanto con prezzo base ulteriormente ridotto di 1/3 [4] [5]

1. Il reddito dominicale è rivalutato del 25% (art. 3, comma 51, della l. 23 dicembre 1996, n. 662).
2. La rendita catastale è rivalutata del 5% (art. 3, comma 48, della l. 23 dicembre 1996, n. 662). Per le unità immobiliari del gruppo B la rivalutazione è del 40% (art. 2, comma 45, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262).
3. Se il prezzo ricavato, aumentato della cauzione confiscata, è inferiore a quello della precedente aggiudicazione, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza.
4. L'indicazione all'ulteriore incanto è data dall'ufficio che ha formato il ruolo.
5. Il processo esecutivo si estingue se anche tale incanto ha esito negativo.

Su istanza dell'interessato, il giudice può disporre la vendita al valore stimato con l'ausilio di un esperto, qualora ritenga che il valore del bene, stimato ai sensi dell'art. 79, sia manifestamente inadeguato. Su richiesta dell'agente della riscossione, il giudice può nominare un ausiliario che relazioni sulle caratteristiche e sulle condizioni del bene pignorato, al quale può anche essere assegnata la funzione di custodia.

Le spese per la pubblicità degli incanti e per la nomina dell'esperto sono anticipate dalla parte richiedente e sono liquidate dal giudice in prededuzione.

In deroga a quanto previsto dall'art. 53, la cessazione dell'efficacia del pignoramento non si verifica se, per effetto della nomina dell'esperto e/o dell'ausiliario, il primo incanto non può essere effettuato entro 200 giorni dall'esecuzione del pignoramento.

www.commercialistatelematico.com
È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

L'espropriazione di beni mobili registrati

L'agente della riscossione può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri. Di ciò viene data notizia alla Direzione regionale delle entrate e alla regione di residenza (art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602).

Il fermo è eseguito con l'iscrizione del relativo provvedimento, avente ad oggetto veicoli, autoscafi e aeromobili, nei registri mobiliari dandone comunicazione agli interessati.

Chi circola con beni sottoposti al fermo è punito con la sanzione prevista dall'art. 241, comma 8, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

La procedura può essere avviata, a prescindere da qualsiasi importo, per tutti i crediti iscritti a ruolo con la notifica al debitore o ai coobbligati di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento entro 30 giorni, senza la necessità di un ulteriore comunicazione, sarà eseguito il fermo mediante l'iscrizione del provvedimento nei pubblici registri. Tuttavia, entro tale termine, può essere dimostrato che il bene è strumentale per l'esercizio dell'attività.

Il fermo amministrativo dei beni mobili registrati

Il provvedimento (noto, in gergo giornalistico, come "ganasce fiscali") è una procedura cautelativa che ha per oggetto autoveicoli, motoveicoli, aeromobili, barche e navi, cioè tutti quei beni che, dai pubblici registri (P.R.A., Registro Navale, ecc.), risultano essere intestati al contribuente.

AVVERTENZA

La procedura è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti in pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento entro 30 giorni, sarà eseguito il fermo senza la necessità di ulteriore comunicazione mediante l'iscrizione del provvedimento nei pubblici registri, salvo che, entro tale termine, il debitore o i coobbligati dimostrino che il bene è strumentale per l'attività esercitata.

Il caso più frequente riguarda l'iscrizione di fermo al P.R.A. (cioè al Pubblico Registro Automobilistico) di una o più autovetture di proprietà del debitore. Ciò comporta le seguenti conseguenze:

- il veicolo sottoposto a fermo non può circolare; se il veicolo è sottoposto a fermo ed è trovato a circolare, si applicano le sanzioni amministrative previste dal codice della strada (art. 214 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), da un minimo di € 680 ad un massimo di € 2.723, oltre al sequestro immediato ed al successivo ricovero in apposito luogo di custodia;
- il provvedimento di fermo comporta l'inopponibilità all'agente della riscossione di successivi atti dispositivi del bene;
- la compagnia di assicurazione, in caso di sinistro accaduto in violazione del provvedimento di fermo, a norma delle condizioni contrattuali, può far valere il diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato.

Per effetto dell'art. 7, comma 2, lettera *gg-octies)*, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, nel caso di cancellazione del fermo amministrativo sui beni mobili registrati, il debitore non è tenuto al pagamento di spese né all'agente della riscossione, all'A.C.I. o al gestore di altro pubblico registro.

www.commercialistatelematico.com

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Il debitore può proporre ricorso avanti la commissione tributaria provinciale contro il fermo amministrativo, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera *e-ter*), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

LA GIURISPRUDENZA

Il fermo amministrativo è illegittimo se preventivamente non è stata notificata la cartella di pagamento (Corte di Cassazione, sentenza 26 ottobre 2012, n. 18380).
È nullo il fermo amministrativo avvenuto dopo un anno dalla notifica della cartella di pagamento senza la preventiva notifica dell'intimazione di pagamento (Commissione tributaria provinciale di Treviso, sentenza 28 marzo 2007, n. 26).
Il giudice ordinario è competente a decidere sul fermo amministrativo per mancato pagamento delle somme dovute per infrazioni al codice della strada (Commissione tributaria di Napoli, sentenza 24 aprile 2007, n. 156).
Il giudice ordinario è competente a decidere sulla richiesta di risarcimento dei danni per il fermo amministrativo (Corte di Cassazione, ordinanza 9 luglio 2014, n. 15593).

Le procedure concorsuali

***a)* Il fallimento**

Per conto dell'Agenzia delle entrate, l'agente della riscossione può presentare il ricorso per la dichiarazione di fallimento del debitore ai sensi dell'art. 6 L.F.

Qualora il debitore sia stato dichiarato fallito (oppure è sottoposto alla liquidazione coatta amministrativa), l'agente della riscossione sulla base del ruolo, può chiedere l'ammissione al passivo della procedura per conto dell'Agenzia delle entrate.

L'azione revocatoria di cui all'art. 67 L.F. non si applica per i pagamenti di imposte scadute.

Se, ai sensi dell'art. 87 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per conto dell'Agenzia delle entrate, il debitore è dichiarato fallito su iniziativa di altri creditori (ovvero è sottoposto a liquidazione coatta amministrativa), sulla base del ruolo l'agente della riscossione chiede di essere ammesso alla procedura per conto dell'Agenzia delle entrate.

Il ruolo, in assenza di specifiche contestazioni, è la prova da far valere nei confronti dell'impresa fallita: la Corte di Cassazione (sentenza 28 giugno 2012, n. 11014) legittima l'operato dell'agente della riscossione che si insinua al passivo del fallimento per imposte, contributi INPS e premi INAIL, ecc. presentando la domanda sulla base del solo ruolo, cioè senza che sia stata notificata la cartella di pagamento.

Secondo la Corte di Cassazione (sentenza 5 aprile 2012, n. 5494) l'agente della riscossione va ammesso al passivo del fallimento anche qualora la cartella di pagamento sia stata annullata dalla commissione tributaria provinciale o il curatore intenda impugnare la cartella di pagamento, avvalendosi esclusivamente dell'estratto del ruolo: "Il giudice delegato non può negarne l'ammissione, ma è tenuto a disporla con riserva, da sciogliersi una volta che sia inutilmente trascorso il termine di impugnazione, o il giudizio sia definito con decisione irrevocabile o venga dichiarato estinto".

www.commercialistatelematico.com
È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

L'agente della riscossione che riceve la proposta di concordato ai sensi degli artt. 125 o 126 L.F., deve trasmetterla senza ritardo all'Agenzia delle entrate (anche in deroga alle modalità indicate nell'art. 36 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112) e la approva, espressamente od omettendo di esprimere il dissenso, solamente in base alla formale autorizzazione ricevuta da questa.

b) **La liquidazione coatta amministrativa**

Nella liquidazione coatta amministrativa, il commissario liquidatore provvede direttamente o su istanza dell'agente della riscossione a sciogliere la riserva se il termine per proporre la controversia avanti al giudice è prescritto ovvero se il giudizio è definito con decisione irrevocabile o risulta altrimenti estinto.

c) **Il concordato preventivo e l'amministrazione controllata**

L'agente della riscossione compie ogni attività necessaria per l'inserimento del credito nell'elenco dei crediti della procedura.

Se riceve una proposta di concordato ai sensi degli artt. 125 o 126 L.F., l'agente della riscossione trasmette l'atto all'Agenzia delle entrate. L'agente della riscossione approva o esprime il dissenso sulle proposte in base alla formale autorizzazione ricevuta.

www.commercialistatelematico.com
È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Estratto dal libro "La cartella di pagamento"
edito da Maggioli Editore

Indice dei principali argomenti del volume

› Avviso bonario
› Iscrizione a ruolo
› Compensazione e recupero dei crediti
› Atto di "accertamento riscossione"
› Pagamento, rateazione, dilazione e compensazione
› Contestazione, autotutela e ricorso
› Riscossione coattiva e poteri di indagine
› Pignoramento dei crediti
› Profili di rilevanza penale
› Crediti previdenziali
› Tributi locali
› Transazione dei debiti
› Cartelle di pagamento dell'AGEA

Se sei interessato ad acquistare il libro clicca qui

Febbraio 2015

di Caterina Dell'Erba

www.commercialistatelematico.com
È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente